



Udienza del 16/06/2016

Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Anna Preto e per la parte convenuta l'avv. Ferrighi.

I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.

L'avv. Ferrighi fa presente che controparte non ha prodotto alcun documento della struttura ospedaliera o della ASL attestante la necessità di una assistenza continua ed ulteriore rispetto a quella fornita dalla struttura ospedaliera durante la degenza e chiede pertanto il rigetto del ricorso.

L'avv. Preto si richiama al doc. 3 prodotto nel proprio fascicolo e chiede l'accoglimento del ricorso.

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

Dott. Michele Maria Benini





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. Michele Maria Benini, all'udienza del giorno 16 giugno 2016 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di previdenza sociale n. 1142/2014 RCL promossa con il ricorso depositato il 19 maggio 2014

da

GUERRINO ALBERTI (C.F. LBRGRN32L21E284D), con il patrocinio dell'avv. DAL SENO FABIO e dell'avv. PRETO ANNA (PRTNNA79L70L781L); elettivamente domiciliato in Verona, via F. Faccio n. 1 presso il difensore avv. DAL SENO FABIO

contro

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. FERRIGHI GLORIA, elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI 19 VERONA presso il difensore avv. FERRIGHI GLORIA

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Nella presente sentenza questo Tribunale si limiterà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo di dar conto dello svolgimento del processo, in forza della nuova formulazione dell'art. 132 comma 2 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come "novellati" dalla legge 18.6.2009 n. 69.

Il ricorso è fondato e deve trovare pertanto accoglimento.





Ad avviso dell'INPS le condizioni di salute del ricorrente non erano tali da richiedere una assistenza ulteriore rispetto a quella assicurata dalle strutture ospedaliere presso le quali Alberti Guerrino era stato ricoverato volta per volta.

Si sarebbe trattato infatti non già di una assistenza specifica e/o qualificata di tipo infermieristico, ma di una mera attività di aiuto e sostegno psicologico, espressione entrambe dei doveri di solidarietà di cui agli artt. 143 e ss. c.c.

L'assunto non è condivisibile.

L'art. 1 comma 3 della legge n. 18 del 1980 stabilisce che sono esclusi dall'indennità di accompagnamento gli *"invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto"*.

L'interrogativo al quale occorre rispondere nel presente giudizio è se il ricovero presso un ospedale pubblico possa costituire l'equivalente del ricovero gratuito in istituto.

E' dubbio infatti se il legislatore, nel sancire l'esclusione dall'indennità, abbia inteso significare che l'indennità di accompagnamento non è erogata in caso di "ricovero presso qualsiasi struttura" di cura ovvero se venga meno solo in caso di ricovero presso un "istituto", vale a dire una struttura in cui, oltre alle cure mediche, venga garantita al paziente totalmente invalido e non autosufficiente (come nella specie è pacifico) una assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli "atti quotidiani della vita" cui l'indennità in parola è destinata a fare fronte, tale da rendere superflua la presenza dei familiari o di terze persone.

In tema di indennità di accompagnamento la Cassazione (Cass. n. 2270 di data 2.2.2007 rv. 594534) ha affermato che *"il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce "sic et simpliciter" l'equivalente del ricovero in istituto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n.18 del 1990 - che esclude dall'indennità di accompagnamento gli "invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto" - e, pertanto, il beneficio può spettare all'invalido grave anche durante il ricovero ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana"*.

Il beneficio dell'indennità di accompagnamento afferma la Cassazione non è quindi dovuto nel caso di ricovero in una struttura che garantisca alla persona totalmente invalida, oltre alle cure di natura





medica in senso stretto, anche una assistenza completa di carattere personale continuativa ed efficiente per tutto ciò che attiene agli atti della vita quotidiana, tale da rendere superflua l'assistenza dei familiari.

Dall'istruttoria testimoniale è emerso come vi fossero delle esigenze di cura da parte di Alberti Guerrino che le strutture ospedaliere presso cui era ricoverato non riuscivano a soddisfare e alle quali pertanto sopperivano i familiari.

Sul punto sono stati sentiti Alberti Carla la quale ha ricordato come il padre sia presso la struttura di Tregnago sia presso la struttura ospedaliera S. Cuore di Negrar avesse necessità di essere accudito sia nel mangiare, sia nel vestirsi sia nelle altre necessità della vita quotidiana: *“Mio padre era immobilizzato a letto, a volte aveva bisogno di essere imboccato aveva anche bisogno di essere aiutato nel vestirsi e nella piccola igiene personale. Soprattutto nel periodo in cui era a Tregnago mio padre era molto esaurito e debilitato. Aveva bisogno che qualcuno fosse sempre presente per dargli sollievo psicologico. A Negrar aveva subito un grosso intervento; per evitare le piaghe da decubito era a letto a pancia in giù e quindi a maggior ragione aveva bisogno che qualcuno di noi lo aiutasse a mangiare e a bere perché da solo proprio non ce la faceva”*.

Il fatto che i familiari di Alberti Guerrino facessero fronte alle esigenze quotidiane alle quali le strutture pubbliche non riuscivano a venire incontro è stato confermato anche dalla nipote Drezza Paola: *“Alberti Guerrino aveva bisogno di essere accudito in tutto, sia per il mangiare sia per il bere, sia per vestirsi, sia per lavarsi e anche per l'igiene personale. Era molto depresso, aveva anche bisogno dell'assistenza psicologica di noi familiari per cercare di tenerlo su”*.

La presenza dei familiari era pertanto di sollievo sia nelle cure quotidiane sia soprattutto nel fornire un sostegno di tipo psicologico altrettanto importante di quello che potevano garantire le cure.

Una assistenza di questo genere non era di certo garantita nelle strutture ospedaliere pubbliche presso cui Alberti Guerrino è rimasto ricoverato, non potendo tali strutture garantire standard di trattamento tali da rendere non necessaria la presenza dei familiari.

Non rileva il fatto che le cure che i familiari potevano approntare erano più di aiuto e sostegno psicologico che non di tipo infermieristico in senso stretto.





La disposizione di legge in esame non esclude che anche cure di tale genere siano quelle di cui la persona necessita e che consentono di fruire del beneficio di legge anche durante i ricoveri in istituto.

Si tenga conto d'altra parte che anche nella fattispecie presa in esame dalla Cassazione (Cass. n. 2270/2007 già citata) si trattava di una giovane donna in stato di coma profondo da decerebrazione, continuativamente e gratuitamente ricoverata in ospedale, dovendo darsi rilevanza ad avviso della Cassazione anche alla necessità da parte dei familiari di essere vicini alla loro cara per sopperire ad eventuali carenze del personale o per stimolarla emotivamente.

Anche in questo caso non si trattava pertanto di cure di tipo infermieristico in senso stretto quanto piuttosto di garantire assistenza di tipo affettivo e psicologico.

Alberti Guerrino non è tenuto di conseguenza a restituire la somma di Euro 3.156,82 richiestagli dall'INPS.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'INPS e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, uditi i procuratori delle parti, così statuisce:

accoglie il ricorso;

dichiara pertanto che Alberti Guerrino non è tenuto a restituire la somma di Euro 3.156,82 richiestagli dall'INPS;

rigetta di conseguenza la domanda riconvenzionale;

condanna l'INPS a rifondere ad Alberti Guerrino le spese del presente giudizio, spese che sono liquidate nella somma complessiva di Euro 3.500,00 di cui Euro 1.200,00 per la fase di studio; Euro 1.500,00 per la fase introduttiva, Euro 800,00 per la fase istruttoria oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% e oltre ad IVA e CNPA.

Verona, il 16 giugno 2016

Il Giudice
Dott. Michele Maria Benini



